TESTO UNICO LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 28

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17

Decorso il termine di cui all'art. 18, e rispettivamente non piu' tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1) un esemplare dei due elenchi di cui all'art. 16 corredati di tutti i documenti relativi;

2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale. L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune. Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione. Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto, agli effetti dello art. 53.

Versione in vigore dal 13 maggio 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-disciplina-dell-elettorato-attivo-e-per-la-tenuta-e-la/art-28-legge-7-ottobre-1947-n-1058-n-22-e-legge-22-gennaio-1966-n-1-art-17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it